

Pensioni, la rinuncia alle detrazioni per reddito va rinnovata dal 15 ottobre

Avvertimento dell'Inps ai pensionati. La richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta va, infatti, effettuata ogni anno. Per il 2026 la dichiarazione può essere resa a partire dal 15 ottobre.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 3 ottobre 2025)



I titolari di prestazioni previdenziali, che intendano rinunciare in misura totale o parziale alle detrazioni per reddito (ai sensi dell'articolo 13 del TUIR) sono tenuti a darne comunicazione all'Inps ogni anno. Lo ribadisce l'Istituto previdenziale nel [messaggio n. 2916/2025](#) pubblicato sul sito istituzionale.

La [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5/3/2008](#) e art. 7 del TUIR, hanno precisato che *“le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”*

Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7 del TUIR, l'imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell'anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all'articolo 13 costituisce

un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al **non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno**. Parimenti, il documento conferma che devono essere annualmente comunicate all'Istituto le richieste di applicazione **dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito**, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.

L'Inps informa, pertanto, che i contribuenti possono presentare le relative richieste compilando l'apposita dichiarazione on line tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale e che, a partire dal **15 ottobre 2025**, è possibile acquisire le suddette richieste **anche per l'anno d'imposta 2026**. Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi della normativa vigente procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta di cui al citato articolo 13 sulla base del reddito erogato dal solo sostituto d'imposta.

A seguito della [risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023](#) dell'Agenzia delle Entrate, l'Inps spiega che è opportuno comunicare **anche i dati relativi ai figli a carico**, ancorché si riceva l'assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2026) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

Al riguardo, come precisato nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR : *“I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l'[assegno unico](#) e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR”*.